

**OGGETTO: Pratica num. .... 2010** - Delibera del Comitato per le pari opportunità in magistratura in data 12 maggio 2010, concernente un quesito dei sostituti della Procura della Repubblica di ..... in merito ai **criteri di utilizzazione del magistrato distrettuale**, trasmesso con nota in data ..... 2010 dal dott. ...., Procuratore della Repubblica di .....

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del ....., ha adottato la seguente delibera:

Il Consiglio superiore della magistratura osserva:

Con nota del ..... 2010, i Sostituti Procuratori della Repubblica richiedevano in pari data al Comitato Pari Opportunità di conoscere se *“l’assegnazione del Magistrato Distrettuale presso uffici nei quali siano in corso congedi per maternità debba ritenersi prioritaria rispetto all’applicazione in uffici ove si verifichi il tramutamento di un magistrato”*.

Nella nota, fra l’altro, è precisato che:

- la Procura di ..... ha un organico di ..... Sostituti, uno dei quali assente dal ..... 2010 per interdizione anticipata dal lavoro e, dal ....., per astensione obbligatoria per maternità;
- con provvedimento del ....., è stata disposta l’assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale per mesi tre a decorrere dal ..... e, in relazione alla richiesta di una proroga del periodo di assegnazione, è stato preannunciato un diniego motivato con la necessità di far fronte alla scoperta di organico che si verificherà alla Procura Generale a seguito del trasferimento di un Sostituto ad altro ufficio.

Il Comitato Pari Opportunità in magistratura nella seduta del ..... ha così deliberato di rispondere al quesito :

«All’enunciazione della risposta conviene premettere il richiamo ai dati normativi di riferimento.

- La legge n. 48 del 2001 prevede che i magistrati distrettuali possano essere impiegati in incarichi diversi, cui corrisponde una diversa tipologia procedimentale (assegnazione in sostituzione, applicazione, attribuzione di incarichi ausiliari all’attività dei Consigli Giudiziari).
- Una lettura coordinata delle disposizioni in materia (artt. 4-7) dimostra che gli incarichi assegnabili ai magistrati distrettuali non si pongono in una situazione paritaria o di sostanziale indifferenza, ma secondo un ordine gradato che condiziona ogni ulteriore utilizzazione alla mancanza dei presupposti richiesti per un loro diverso impiego.
- L’ipotesi “prioritaria” è che il magistrato distrettuale sia destinato a sostituire nelle funzioni un magistrato del distretto assente dall’ufficio.

L'art. 5 individua i casi di assenza dal servizio di un magistrato del distretto che legittimano i l'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale e, fra questi, l'astensione obbligatoria o facoltativa per gravidanza o maternità ( o nelle altre ipotesi previste dalla legge n. 53/2000) (lett. b), e il tramutamento, nel caso di non contestuale esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto ( lett. c).

Sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica dell'intera disposizione deve ritenersi che presupposto indefettibile del provvedimento di assegnazione in sostituzione sia costituito dall'assenza dal servizio di un magistrato del distretto, intendendosi per tale il magistrato incardinato nella pianta organica di uno degli uffici aventi sede nel distretto, titolare di un ruolo di cause o di procedimenti.

Il termine "assenza" assume in questo caso il significato proprio, nel senso che il magistrato sostituito è quello che, pur non essendo presente in servizio, è tuttavia incardinato nell'organico dell'ufficio: la relativa nozione appare pertanto del tutto diversa da quella di "vacanza", che si riscontra invece laddove il posto in organico non sia coperto.

Sulla base di tali considerazioni deve dunque ritenersi che la legge ha voluto escludere che l'utilizzazione prioritaria del magistrato distrettuale, individuata dagli artt. 5 e 7 nell'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale", venga disposta per coprire vacanze di organico: si spiega in tal modo anche la previsione della lett. c) dell'art. 5 che consente – nei casi di tramutamenti- l'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale soltanto dopo che il CSM avrà "assegnato" al posto vacante altro magistrato, in pendenza della esecuzione della delibera di tramutamento.

- L'art. 7, I comma, prevede che – in mancanza dei presupposti per tale assegnazione - il magistrato possa essere applicato negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'art. 110 dell'Ordinamento Giudiziario e, al comma 2, che se non sussiste la necessità dell'applicazione, come ultima possibilità, che il magistrato venga utilizzato dal Consiglio Giudiziario per le attività preparatorie ed attuative delle proprie deliberazioni.

Analogamente dispone la circolare n. P-21241 del 1 agosto 2008, relativa alla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 ( par. 119 "Magistrati distrettuali" e par. 120 "Forme di utilizzazione").

In particolare, al par. 120.2 è previsto che il ricorso all'applicazione (del magistrato distrettuale) è possibile soltanto in mancanza dei presupposti previsti per l'assegnazione in sostituzione di un magistrato assente e che l'attribuzione di un incarico ausiliario presso il Consiglio Giudiziario costituisce, a sua volta, ipotesi residuale, in assenza dei presupposti previsti per una sua diversa

utilizzazione (sul punto cfr., da ultimo, delibera del CSM 28.7.09, su proposta della VII commissione) .

La destinazione del magistrato distrettuale in sostituzione di un magistrato assente deve dunque considerarsi l'ipotesi "normale": la lettura dell'art. 7, che pure prevede una diversa utilizzazione, mostra infatti chiaramente che tale possibilità è stata prevista soltanto in funzione sussidiaria, in assenza dei presupposti del provvedimento di sostituzione, e solo in determinate ipotesi, al fine di consentire comunque un impiego utile del magistrato. Ne consegue che – in presenza di uno degli eventi indicati dall'art. 5 - non è possibile utilizzare il magistrato distrettuale in forma diversa da quella dell'assegnazione in sostituzione e che solo quando in nessun ufficio del distretto sussistano i presupposti per la designazione in sostituzione è possibile disporre l'applicazione del magistrato distrettuale.

Non a caso il par. 124.1 della circolare P-21241 del 1 agosto 2008 dispone che *“in presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 5 della legge n. 48, il dirigente dell'ufficio interessato segnalerà al Presidente della Corte di Appello ovvero al Procuratore Generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale. Il Presidente della Corte o il Procuratore generale provvede prontamente all'assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente, previa revoca dell'eventuale provvedimento che nel frattempo abbia disposto la sua applicazione o destinazione al Consiglio giudiziario”*.

- L'utilizzazione in via prioritaria del magistrato distrettuale con le “assegnazioni in sostituzione” nei casi previsti dall'art. 5 risponde alle esigenze specifiche legate alla introduzione di tale figura, individuate dal CSM – anche su sollecitazione del Comitato Pari Opportunità nella Magistratura – nella necessità di creare un efficace strumento per far fronte a situazioni di assenza dei magistrati in servizio presso gli uffici di ciascun distretto di Corte di Appello, *“per gravidanza, puerperio o malattia, ovvero per supplire alle scoperture temporanee determinate dagli sfalsamenti temporali che sempre si determinano in occasione dei trasferimenti dei magistrati ad altra sede o ad altre funzioni”* (delibera del CSM in data 21 maggio 1997).

- Nella graduazione prevista dalla legge, e recepita dalla normativa consiliare, in favore di un utilizzo prioritario del magistrato distrettuale per supplire alle temporanee difficoltà degli uffici giudiziari derivanti da assenze che non diano luogo a vuoti di organico, all'assegnazione in sostituzione nei casi di assenza per maternità deve poi riconoscersi un particolare e preminente

rilievo al fine di assicurare la tutela del diritto costituzionale alla maternità (artt. 31 e 37 della Cost.), in un contesto che vede peraltro un numero crescente di donne che entrano in magistratura. Mette conto a questo proposito ricordare la centralità che la questione dell'assenza per maternità, pur se affrontata nell'ambito della più generale questione delle astensioni dal servizio per malattia o altri giustificati motivi, ha assunto in tutto il dibattito istituzionale che ha preceduto la legge 48 del 2001: proprio in vista dell'obiettivo della tutela del diritto alla maternità e del buon andamento degli uffici veniva elaborata dall'ADMI – nell'ottobre 1991- una bozza di progetto di legge, presentata al Comitato di presidenza del CSM il 27 febbraio 1992, per l'istituzione di uno o più posti presso ogni Corte di Appello di un magistrato cd. *“supplente”...“destinato a supplire, per un periodo non superiore a due anni, i magistrati in aspettativa o in congedo straordinario per maternità presso i Tribunali, le Procure della Repubblica, le Preture, le Procure presso le Preture, i Tribunali per i Minorenni e relative Procure, i Tribunali di sorveglianza del distretto”*); nella proposta formulata il 25 febbraio 1993 dal Comitato di Studio per le pari opportunità, istituito presso il CSM, veniva sollecitata l'iniziativa del Consiglio per una proposta di parziale innovazione dell'ordinamento giudiziario con l'istituzione di un ruolo di supplenti, mediante un organico aggiuntivo presso i singoli distretti giudiziari, destinato a garantire la continuità e regolarità dell'attività giudiziaria in caso di assenze anzitutto per maternità, *<obbligatorie o comunque legittime...più volte enfatizzate come fattore di disfunzione degli uffici...con effetti di ingiustificata “colpevolizzazione” del personale femminile della magistratura>*.

Nell'attuale quadro normativo, la graduazione fra i vari casi di utilizzo del magistrato distrettuale risponde dunque alla necessità di assicurare priorità ai casi in cui, all'obiettivo generale del buon andamento degli uffici (art. 97 Cost.), si associ quello della tutela specifica di diritti di rilevanza costituzionale, come il diritto alla salute e alla maternità (lett. a e b dell'art. 5), che impongono di ritenere prioritaria l'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale a questi fini, rispetto alle ulteriori ipotesi previste dall'art. 5».

Per le ragioni esposte, sul parere del Comitato per le Pari Opportunità in magistratura sopra esteso, delibera di rispondere al quesito come in parte motiva, rilevando che nell'attuale quadro normativo la graduazione fra i vari casi di utilizzo del magistrato distrettuale deve assicurare una prioritaria assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione di magistrati assenti per maternità.